# VIAGGI DI ISTRUZIONE, VISITE DIDATTICHE, SOGGIORNI LINGUISTICI, PERCORSI DI TIROCINIO FORMATIVO ALL’ESTERO, SCAMBI CULTURALI

**(Regolamento approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del )**

I viaggi di istruzione, le visite didattiche, i soggiorni linguistici, I tirocini formativi all’estero e gli scambi culturali di mobilità transanazionale sono funzionali all’attività scolastica e inseriti nel percorso didattico annuale della classe; le modalità di attuazione sono previste dalle normative vigenti recepite nel Regolamento di istituto.

L’Istituto partecipa altresì a eventi e manifestazioni provinciali, regionali, nazionali ed internazionali per permettere agli studenti di conoscere direttamente le diverse realtà lavorative e culturali.

# Norme generali

* 1. L’organizzazione dei viaggi di istruzionedella durata di più giorni è di pertinenza dell’apposita Commissione “Viaggi e visite” e delle segreterie dell’Istituto.

L’organizzazione degli scambi culturali, soggiorni linguistici, percorsi di tirocinio all’estero soggetti ad altra normativa, è di pertinenza dei docenti proponenti, dei referenti Erasmus e delle segreterie dell’Istituto.Le visite didattichein orario scolastico e le visite didattiche della durata di un giornosono gestiti in autonomia dai docenti proponenti, previa comunicazione all’apposita Commissione.

* 1. Le proposte previste nel piano delle attività didattiche annuali della classe, devono essere approvate al primo Consiglio di classe utileo dallo stesso Consiglio di Istituto(ad esclusione delle visite didattiche in orario scolastico che si svolgono sul territorio e con l’utilizzo dei mezzi di trasposto pubblici) e per I viaggi di istruzione, soggiorni linguistici, tirocini formativi, scambi culturali approvati successivamente dal Consiglio di Istituto.
  2. Le proposte per i viaggi di istruzione, i soggiorni linguistici, I tirocini formativi all’estero, gli scambi culturali devono contenere l’indicazione del / dei docente/i proponente /i, del / dei docente/i accompagnatore/i e del /dei sostituto/i. Si ricorda che la disponibilità dichiarata in qualità di accompagnatore e/o sostituto ha carattere vincolante. Nel caso in cui un docente accompagnatore si trovi nella necessità di dover rinunciare all’impegno sottoscritto, egli deve motivare adeguatamente le ragioni di tale impedimento.
  3. I docenti accompagnatori devono essere preferibilmente insegnanti delle classi interessate. Ogni docente può partecipare come accompagnatore degli studeneti a un solo viaggio di istruzione superiore a tre giorni.
  4. Tutta la documentazione deve pervenire alla Commissione competente e nelle segreterie dell’Istituto.
  5. Le proposte sono prese in considerazione a condizione che gli studenti partecipanti raggiungano almeno i 2/3 degli iscritti alla classe stessa. Fanno eccezione alla suddetta regola gli scambi culturali, I soggiorni linguistici, I tirocini formativi la cui organizzazione renda necessaria la partecipazione di studenti appartenenti a classi diverse. Lo stesso principio si applica anche alla partecipazione ad attività teatrali, cinematografiche, musicali, etc., nonché alle uscite e/o viaggi connessi ad attività sportive.
  6. I viaggi di istruzione, le visite guidate, I soggiorni linguistici, i tirocini formativi e gli scambi culturali devono avere esclusivamente finalità formative.
  7. I viaggi di istruzione sono effettuati all’interno del territorio nazionale; per le classi quinte possono essere consentiti viaggi di istruzione nei paesi europei, purché essi presentino caratteri di coerenza con i programmi di studio.
  8. La classe che ha effettuato un viaggio di istruzione di qualunque durata non può effettuarne un altro nello stesso anno scolastico, anche se di durata di un solo giorno.
  9. Eventuali abbinamenti di due classi, determinati da ragioni di ordine economico e /o organizzative devono essere limitati a classi contigue e/o parallele.
  10. Negli scambi culturali il tempo dedicato all’attività didattica deve risultare superiore al 50% del tempo complessivo; tale impegno dovrà essere rendicontato dai docenti accompagnatori attraverso la relazione finale.
  11. Anche i docenti coinvolti come accompagnatori nei viaggi di istruzione in Italia o all’estero sono tenuti a presentare al Dirigente scolastico una relazione riassuntiva nella quale si faccia riferimento anche alla qualità del servizio fornito dall’agenzia di viaggi o ditta di trasporto (art.8.5 della C.M. 14/10/92,n.291).
  12. I costi devono essere ragionevoli e sostenibili almeno dai 2/3 degli alunni delle classi interessate, tenuto conto che non possono essere chieste alle famiglie quote di partecipazione di rilevante entità o, comunque, di entità tale da determinare situazioni discriminatorie che vanificherebbero la natura stessa e la finalità dei viaggi di istruzione, scambi cultuali, soggiorni linguistici, tirocini formativi.
  13. I viaggi di istruzione, I soggiorni linguistici, I tirocini formativi e gli scambi culturali possono essere sospesi e/o annullati in caso di comportamento scorretto della classe, di un numero rilevante di assenze e di scarso profitto scolastico.
  14. I docenti, compresi quelli di sostegno, non possono essere impegnati in attività di visite didattiche e viaggi di istruzione per più di 5 giorni. Possono fare eccezione gli scambi culturali, I soggiorni linguistici, I tirocini formativi per i quali, comunque, sono da preferire gli insegnanti della lingua interessata dall’attività stessa o di loro conoscenza.
  15. Nel caso di viaggi di istruzione, soggiorni linguistici, tirocinio formativi, scambi culturali che prevedano come mezzo di trasporto l’aereo, gli alunni, all’atto della loro adesione, devono versare un acconto al fine di acquistare i biglietti a prezzo vantaggioso. E’ opportuno che anche per i viaggi di istruzione brevi sia richiesto agli alunni un acconto corrispondente ad 1/3 della cifra complessiva prevista.
  16. In base alla normativa vigente è obbligatorio che sia presente n. 1 docente accompagnatore ogni 15 alunni;
  17. Nel caso in cui fra gli studenti partecipanti ci siano alunni con disabilità, di norma è necessario assicurare per ciascuno di loro la presenza di un docente in più, che non obbligatoriamente deve essere l’insegnante di sostegno; tuttavia “si *demanda alla ponderata valutazione dei competenti organi collegiali […] di predisporre ogni altra misura di sostegno commisurata alla gravità della menomazione”* (art.8.2, capoverso 4, della C.M.14/10/92,n.291). Gli alunni con disabilità possono altresì essere accompagnati anche dall’educatore, se questo è presente; in caso di disabilità grave è obbligatoria la presenza di un familiare o di un assistente individuato dalla famiglia stessa.
  18. In ottemperanza all’art.7.5 della C.M.14/10/92,n.291,”[…]*è fatto divieto, in via generale, di intraprendere qualsiasi tipo di viaggio nelle ore notturne”*; fanno eccezione i viaggi che prevedano come mezzo di trasporto il treno o l’aereo.
  19. Si raccomanda di privilegiare l’opzione di trattamento alberghiero di “mezza pensione” per andare incontro alle esigenze economiche delle famiglie degli studenti.

# Il numero dei viaggi di istruzione e delle visite didattiche possibili nell’anno scolastico è il seguente:

* 1. Le classi **prime** possono effettuare un viaggio di istruzione sul territorio nazionale della durata **di un giorno** e **max 3** visite didattiche in orario scolastico.
  2. Le classi **seconde** possono effettuare un viaggio di istruzione sul territorio nazionale della durata **di un giorno** e **max 3** uscite didattiche in orario scolastico.
  3. Le classi **terze** possono effettuare un viaggio di istruzione sul territorio nazionale con pernottamento per **max 3 giorni** anche continuativi e **max 3** uscite didattiche in orario scolastico.
  4. Le classi **quarte** possono effettuare viaggi di istruzione sul territorio nazionale con pernottamento per **max 4 giorni** anche continuativi e **max 3** uscite didattiche in orario scolastico.
  5. Le classi quinte possono effettuare viaggi d’istruzione sul territorio nazionale o all’estero per

**max 5 giorni** anche continuativi e **max 3** uscite didattiche in orario scolastico.

N.B.: tali limitazioni non vanno intese in maniera totalmente restrittiva; i Consigli di classe possono approvare un numero più alto di visite didattiche, qualora esse presentassero caratteri di particolare rilevanza e di interesse per il percorso di studi. È “[…] *auspicabile una rotazione dei docenti accompagnatori, al fine di evitare frequenti assenze dello stesso insegnante” (*C.M.n.291,1992,8.4). L’autorizzazione a tali deroghe compete al Dirigente scolastico.

# Limitazioni temporali

* 1. Ai sensi della normativa vigente non possono essere effettuati viaggi di istruzione o visite didattiche durante gli ultimi 30 giorni di lezione; fanno eccezione i viaggi connessi con eventi sportive.
  2. La data limite per le iniziative in oggetto è dunque il **10 maggio di ogni anno.**
  3. Le visite didattiche e i viaggi di istruzione non possono essere effettuati durante i periodi di sospensione della normale attività didattica per lo svolgimento degli interventi di recupero e le relative prove di verifica, nonché nei periodi dei Consigli di Classe.
  4. Al fine di evitare la coincidenza con altre attività programmate precedentemente, si raccomanda di pianificare con congruo anticipo i viaggi di istruzione e le visite didattiche tenendo conto delle esigenze scolastiche.

# Organizzazione e prenotazioni

Affinché l’organizzazione dei viaggi di istruzione risulti agevole per tutte le parti coinvolte, è necessario che le proposte giungano alla Commissione entro 5 giorni dopo il primo Consiglio di classe utile. Non sono prese in considerazione proposte presentate dopo i termini indicati.

# Responsabilità degli accompagnatori

* 1. I docenti proponenti e /o accompagnatori raccolgono per tutti gli studenti partecipanti l’autorizzazione scritta dell’esercente la patria potestà. Per gli studenti maggiorenni è richiesta l’ autorizzazione scritta personale, tuttavia la famiglia dovrà comunque essere avvisata. L’autorizzazione costituisce il presupposto per la partecipazione al viaggio, ma non esonera i suddetti docenti dalle responsabilità previste dalla normativa
  2. L’autorizzazione della famiglia deve essere richiesta sulla base di un programma contenente l’indicazione delle località da visitare, l’indirizzo degli alberghi con relativo recapito telefonico e ogni altra informazione utile ad una tempestiva comunicazione con gli studenti.
  3. Il Consiglio di classe può riservarsi di valutare l’opportunità dell’adesione da parte di studenti che presentino gravi problemi di carattere disciplinare o di scarso rendimento imputabile a disinteresse, autorizzando o meno la loro partecipazione al viaggio o visita di istruzione.
  4. Si ricorda che in base alla sentenza della Corte di Cassazione (n. 1769 dell’8 /02/2012) gli insegnanti impegnati nei viaggi di istruzione hanno l’obbligodi verificare la sicurezza delle strutture alberghiere prescelte, essi sono altresì tenuti ad effettuare “controlli preventivi”delle stanza in cui alloggiano gli studenti.

# Documenti necessari

Tutti i partecipanti ai viaggi di istruzione, visite guidate, tirocini formative all’estero, scambi culturali devono essere in possesso di un documento di identificazione (carta d’identità o passaporto) nonché, per i viaggi all’estero, valido per l’espatrio.Quest’ultimo può essere anche collettivo, purché ogni partecipante sia fornito di un documento personale di identificazione valido. Per completezza, per quanto concerne tutti i documenti necessari di cui disporre nei viaggi di istruzione, è opportuno consultare i chiarimenti forniti dalle Questure.

# Cittadini italiani

I cittadini italiani possono espatriare con la carta di identità valida per l’espatrio (rilasciata dal Comune di residenza) o con il passaporto individuale (rilasciato dalla Questura di residenza).

# Cittadini di Paesi comunitari e non comunitari.

I cittadini di altri Paesi comunitari possono viaggiare con un documento individuale valido per l’espatrio rilasciato dalle autorità del proprio Paese.

Per quanto concerne i cittadini stranieri non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia, essi possono viaggiare se in possesso di permesso di soggiorno e passaporto individuale in corso di validità.

# Pagamento delle quote

Il pagamento delle quote, se previsto, deve essere effettuato tramite PAGAPA.

Si ricorda che la contabilità dello Stato è vietata la gestione di denaro fuori bilancio, pertanto non possono essere custoditi depositi di somme nella casseforte della scuola.

Per quanto non contenuto nel presente Regolamento si rimanda alla normativa di settore.

# Riepilogo della modulistica necessaria:

* [Modulo\_AV1\_Autorizzazione\_genitore](https://www.marconiprato.edu.it/wp-content/uploads/2022/03/modulo-av1-autorizzazione-genitore-viaggio-di-istruzione.pdf)
* [Modulo\_AV2\_Relazione\_finale\_viaggio](https://www.marconiprato.edu.it/wp-content/uploads/2022/03/av-2-relazione-finale-viaggio.pdf)
* [Modulo\_AV3\_Autorizzazione\_DS\_Viaggio\_Istruzione](https://www.marconiprato.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/modulo_av3_autorizzazione_ds_viaggio_istruzione.pdf)
* [Modulo\_AV4\_Dichiarazione\_Assunzione\_di\_Responsabilita\_Viaggi\_e\_Visite](https://www.marconiprato.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/modulo_av4_dichiarazione_assunzione_di_responsabilita_viaggi_e_visite.pdf)
* [Modulo\_AV5\_Richiesta\_Preventivo\_Viaggio\_di\_Istruzione](https://www.marconiprato.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/modulo_av5_richiesta_preventivo_viaggio_di_istruzione.pdf)
* [Modulo\_AV6\_Richiesta\_Visita\_Didattica\_e\_autorizzazione\_del\_DS](https://www.marconiprato.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/modulo_av6_richiesta_visita_didattica_e_autorizzazione_del_ds.pdf)